

Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2022, n. 7-4881

Integrazioni al Programma regionale di eradicazione e di profilassi della Rinotracheite Infettiva Bovina della Regione Piemonte per gli anni 2021-2023 di cui alla D.G.R. n. 38-2475 del 4 dicembre 2020.

Per mero errore materiale la deliberazione della Giunta regionale 14 aprile 2022, n. 7-4881, è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 17 del 28 aprile 2022 senza l'allegato. Si ripubblica qui di seguito la summenzionata deliberazione in modo corretto. (ndr).

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

- la Rinotracheite infettiva bovina (IBR/IPV) è una malattia virale contagiosa del bovino, che causa notevoli perdite economiche nel comparto zootecnico sia da latte che da carne riconducibili agli effetti diretti del virus e alle restrizioni al commercio degli animali e del materiale seminale;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/1882 della commissione categorizza la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva come malattia tipo c “rilevante per alcuni stati membri e rispetto alla quale sono necessarie misure per evitarne la diffusione in parti dell'unione che ne sono ufficialmente indenni o che hanno programmi di eradicazione per la malattia elencata interessata, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429”;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dell' 11 ottobre 2016 in materia di finanziamento del sostegno accoppiato alle aziende agricole, prevede la corresponsione di un premio aggiuntivo per le vacche nutrici iscritte ai libri genealogici delle razze da carne facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento da IBR;
- il Decreto Legislativo 11 maggio 2018, n. 52 in materia di tenuta dei Libri Genealogici e effettuazione dei programmi di selezione genetica, all'art. 4 prevede che le attività inerenti la raccolta dei dati in allevamento, finalizzate alla realizzazione del programma genetico, sono svolte dagli Enti selezionatori o, su delega degli stessi, possono essere svolte da soggetti terzi al fine di favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione.

Vista la Delibera del Consiglio Regionale dell'8 ottobre 1987, 600-12344 di istituzione dei Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria (PMPPV), la quale affida ad essi compiti inerenti alla difesa sanitaria ed al risanamento del patrimonio zootecnico affidati o autorizzati dalla Regione, i quali devono essere assicurati:

- nell'attività ordinaria, a supporto ed integrazione delle funzioni e dei compiti assolti dalle singole AASSLL;
- in casi e circostanze eccezionali, che richiedano l'impiego di attrezzature speciali e personale particolarmente qualificato;
- in corso di emergenze che richiedano la mobilitazione immediata di mezzi appositi e di personale specificamente addestrato.

Dato atto che:

- ai sensi della predetta Delibera di Consiglio, i PMPPV si configurano altresì come strumenti operativi dell'Assessorato Regionale alla Sanità per il coordinamento delle attività dei Servizi Veterinari delle AASSLL, nell'espletamento delle funzioni e dei compiti assegnati;
- ai sensi della Direttiva Regione Piemonte, trasmessa ai Responsabili dei PMPPV e dei Servizi Veterinarie i delle AASSLL con nota prot. n. 6202/27/003 del 12/04/2000, rientrano nelle attività dei PMPPV, gli interventi nella gestione dei casi-problema nell'ambito delle funzioni previste per l'Area A di sanità animale. Tali interventi possono riguardare, anche in casi di particolare rilevanza o gravità, l'esecuzione di controlli diagnostici ed indagini epidemiologiche per individuare cause di

infezione e prevenire l'insorgenza di nuovi casi di malattia, nonché, ad integrazione delle attività dei Servizi Veterinari delle AASSLL, i prelievi di latte di stalla al seguito delle autocisterne di raccolta, finalizzati alla riduzione dei costi delle operazioni di controllo ufficiale sulla qualità del latte.

Richiamate:

- la D.G.R. n. 24-8144 del 30.12.2002 con cui la Regione Piemonte ha avviato un piano di controllo della rinotracheite infettiva del bovino, successivamente modificato con la D.G.R. n. 46-8919 del 04.06.2008 rimodulato con nota della Direzione del Settore Prevenzione e Veterinaria prot. 21790/DB2017 del 13.08.2012;
- la D.G.R. n. 27-5081 del 22/05/2017 con cui, alla luce dei risultati e dell'evoluzione degli strumenti diagnostici disponibili, è stato rideterminato il piano, successivamente prorogato per il 2020 con D.G.R. n. 10-1289 del 30/04/2020;
- la D.G.R. n. 38-2475 del 4 dicembre 2020 che approva il Piano regionale di eradicazione e di profilassi della rinotrachite infettiva bovina per il periodo 2021-2023.

Dato atto dell'attività di controllo svolta dai Servizi Veterinari delle AASSLL sul territorio regionale negli allevamenti bovini nei confronti dell'IBR/IPV nel 2021 dalle cui risultanze, così come riportate nel sistema informatizzato regionale veterinario, Anagrafe Regionale Veterinaria, è emerso in particolare che:

- circa il 92% degli allevamenti bovini da riproduzione è aderente al piano, dei quali oltre l'83% è in possesso di qualifica di indennità (azienda indenne con o senza capi vaccinati) o di negatività (azienda negativa con o senza capi vaccinati). Pertanto si manifesta l'esigenza di adottare misure finalizzate ad incrementare le adesioni nella prospettiva di una successiva obbligatorietà del piano;
- le percentuali di sieropositività territoriali rivelano una situazione non uniforme e differente nell'ambito delle diverse AA.SS.LL.;
- 743 allevamenti aderenti presentano una sieroprevalenza inferiore al 10%; di questi il 49% mantiene la qualifica di "allevamento positivo" per la presenza di un unico capo positivo in stalla. Pertanto è opportuno definire procedure in grado di accelerare l'acquisizione della qualifica da parte di questi allevamenti;
- le aziende positive, seppur in diminuzione, rappresentano un fattore di rischio elevato di trasmissione dell'infezione agli allevamenti in qualifica, in particolare attraverso la commercializzazione di bovini; analogamente, gli allevamenti non aderenti al piano, nei quali lo stato sanitario per IBR risulta sconosciuto, possono costituire un elemento di diffusione della malattia. Pertanto è necessario rafforzare le misure di profilassi nelle aziende positive e favorire l'adesione delle aziende non aderenti;
- il controllo della malattia negli allevamenti ha una ricaduta positiva sulla sicurezza alimentare, in termine di riduzione dell'utilizzo di farmaci a seguito di casi di malattia nei bovini.

Dato atto, sulla base dalle indagini effettuate dagli uffici regionali competenti in materia di Sanità Animale del Settore Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare:

- che il Manuale OIE stabilisce che i test ELISA indiretti ottimizzati per l'uso con campioni di latte fino a 50 capi (o fino a 100 animali nelle regioni libere da BoHV-1) possono indicare in modo affidabile lo stato sanitario degli animali;
- che il latte di massa proveniente da più di 50 capi in lattazione (fino a 100) è già stato utilizzato ai fini sperimentali nell'anno 2021, con risultati attendibili e affidabili confermati dallo stato sanitario delle aziende e dai prelievi ufficiali effettuati, pur essendo la Regione Piemonte territorio non indenne da BoHV-1;
- che per l'anno 2022 / 2023 il test sul latte di massa sarà utilizzato esclusivamente nell'ambito dell'attività di sorveglianza e che in caso di esito dubbio/positivo seguiranno approfondimenti diagnostici su siero individuale;

- che ulteriori garanzie sulla verifica dello stato dell'allevamento sono assicurate dalla prova di compravendita che prevede che ogni capo movimentato verso allevamenti da riproduzione sia testato nei 30 giorni precedenti la movimentazione.

Considerato che gli uffici regionali competenti di cui sopra, tenendo conto delle informazioni ricevute sulle performances dei metodi utilizzati presso Istituto Zooprofilattico del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta per ricerca anticorpi IBR Totali e gE (metodi normati come da specifiche OIE), per l'anno 2022 / 2023 ritengono opportuno utilizzare il latte di massa con un campionamento fino a 100 animali in lattazione in "zona non libera da IBR", con l'obiettivo di ridurre i costi sia di laboratorio che di personale;

dato atto che il competente Settore regionale Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, sulla base delle risultanze delle indagini suesposte, ritiene di ricomprendere nelle attività rientranti nei controlli ufficiali dei Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria di Alessandria, Cuneo, Novara e Torino quella di prelievo dei campioni di latte di massa direttamente dalla cisterna nelle aziende con massimo 100 bovini in lattazione, nelle aziende non aderenti ai programmi di selezione e miglioramento genetico;

ritenuto opportuno, sulla base dei dati emersi dagli atti istruttori e dalle indagini sopraindicate, introdurre misure integrative al piano attualmente vigente, con l'obiettivo di ridurre la sieroprevalenza dell'infezione da IBR negli allevamenti bovini da riproduzione, secondo quanto indicato nel documento: "Integrazioni al Programma Regionale di controllo e di profilassi della Rinotracheite Infettiva Bovina (IBR) per il periodo 2021-2023", allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, in cui sono descritte le modalità di attuazione ed i soggetti attuatori in relazione alle specifiche competenze di ognuno;

acquisito per vie brevi il parere favorevole dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, facente seguito alla richiesta dei suddetti uffici regionali del 07/02/2022, per quanto attiene le attività di competenza;

dato atto che la copertura dei costi relativi agli accertamenti diagnostici di laboratorio in allevamenti non iscritti all'ANABORAPI o non iscritti ai programmi di controllo sull'attitudine produttiva per la produzione di latte dei relativi Enti Selezionatori rientra, nello stanziamento delle risorse del FSR di cui al cap. 142684 del bilancio di previsione pluriennale 2021-2023, pari a € 130.000,00 annuali, per gli anni 2021-2023 ai sensi della D.G.R. n. 38-2475 del 4 dicembre 2020 Missione 13 – Progr. 01.

Visto Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale.

Visto Regolamento Delegato (UE) 2020/689 del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata con D.G.R. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, all'unanimità,

delibera

- di approvare le "Integrazioni al Programma regionale di eradicazione e di profilassi della Rinotracheite Infettiva Bovina della Regione Piemonte per gli anni 2021-2023", così come riportate in allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il quale, ai fini di consentire una lettura del testo coordinato, sostituisce l'allegato A della D.G.R. n.38-2475 del 04/12/2020;
- di stabilire che, al fine di conseguire l'obiettivo di eradicazione e di profilassi della Rinotracheite Infettiva Bovina, nelle aziende non aderenti ai programmi di selezione e miglioramento genetico, i prelievi dei campioni di latte di massa direttamente dalla cisterna nelle aziende con massimo

100 bovini in lattazione, sono compresi nelle attività rientranti nei controlli ufficiali dei Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria di Alessandria, Cuneo, Novara e Torino;

- di demandare a successivi atti del Dirigente del Settore Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare ogni eventuale modifica ed integrazione dell'Allegato A, qualora si rendessero necessarie a seguito del variare delle evidenze epidemiologiche inerenti la rinotracheite infettiva bovina sul territorio della regione Piemonte, nonché la definizione di modalità di attuazione della presente deliberazione;
- di dare atto che la copertura dei costi relativi agli accertamenti diagnostici di laboratorio in allevamenti non iscritti all'ANABORAPI o non iscritti ai programmi di controllo sull'attitudine produttiva per la produzione di latte dei relativi Enti Selezionatori rientra, nello stanziamento delle risorse del FSR di cui al cap. 142684 del bilancio di previsione pluriennale 2021-2023, pari a € 130.000,00 annuali, per gli anni 2021-2023 ai sensi della D.G.R. n. 38-2475 del 4 dicembre 2023 Missione 13 – Progr. 01.
- di dare atto che, per le parti non modificate dalla presente deliberazione, restano invariate le disposizioni di cui alla D.G.R. n.38-2475 del 04/12/2020;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. del 12/10/2010 n. 22, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 33/2013.

(omissis)

Allegato

PROGRAMMA REGIONALE DI CONTROLLO E DI PROFILASSI DELLA RINOTRACHEITE INFETTIVA BOVINA (IBR)

1 OBIETTIVI

Obiettivo generale del piano è il controllo dell'infezione da IBR nel territorio della Regione Piemonte, mediante la progressiva riduzione della sieroprevalenza negli allevamenti bovini da riproduzione infetti e favorendo le nuove adesioni.

2 STRUMENTI

Gli strumenti per raggiungere gli obiettivi sono:

- categorizzazione delle aziende in alto, medio e basso rischio, sulla base della sieroprevalenza e dei fattori di rischio;
- introduzione di un "piano di gestione aziendale dell' IBR" per gli allevamenti aderenti con sieroprevalenza inferiore al 10%;
- adesione al piano obbligatoria per tutte le aziende che vendono soggetti da riproduzione di qualsiasi età, che intendono partecipare a fiere/aste/mostre/mercati e alpeggianti;
- obbligo della profilassi vaccinale per le aziende aderenti nei casi elencati nel cap.12;
- sorveglianza diagnostica nelle aziende da riproduzione non aderenti.

3 DEFINIZIONI

Autorità competente: il Ministero della Salute, la Regione, i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. cui sono state delegate le funzioni in materia di profilassi e di polizia veterinaria, di sanità pubblica e di polizia sanitaria.

Controllo ufficiale: accertamento eseguito dal personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale o autorizzato dal Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente.

Piano: il presente Piano di controllo della Rinotracheite Bovina Infettiva.

Animale: un animale della specie bovina.

Azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, comprese le stalle di sosta dei commercianti e i mercati. Gli animali in essa presenti, costituiscono un'unica unità epidemiologica.

Allevamento: qualsiasi animale o gruppo di animali che fanno riferimento ad un proprietario e ad

un detentore. Se nella stessa azienda, e quindi nella stessa unità epidemiologica, sono presenti più allevamenti, agli stessi viene attribuita la medesima qualifica sanitaria.

Allevamento da riproduzione: allevamento nel quale è presente almeno un riproduttore della specie bovina.

Latte di massa: latte proveniente dalla mungitura delle bovine in lattazione di un singolo allevamento, con un minimo di 20 bovini e un massimo 100 bovini in lattazione, stoccato e conservato nel tank refrigerante.

Commerciante: il soggetto che compra e vende, direttamente o indirettamente, animali da macello o da produzione assicurando il loro regolare avvicendamento con il trasferimento degli animali stessi, entro 30 giorni dal loro acquisto, ad un'altra azienda non di sua proprietà o ad un impianto di macellazione.

Animali infetti: gli animali che reagiscono positivamente alle prove diagnostiche ufficiali di cui al presente Piano.

Allevamenti positivi: gli allevamenti con uno o più animali infetti.

Allevamento indenne con capi vaccinati e indenne senza capi vaccinati: allevamento da riproduzione in cui sono rispettate le condizioni previste al punto 7 del presente piano.

4 NORME GENERALI

L'adesione al Piano di controllo e di eradicazione dell' IBR ha la finalità di acquisire e mantenere la qualifica di allevamento indenne da BoHV-1.

La domanda di adesione al piano va formalizzata attraverso la compilazione di un'istanza da parte dell'allevatore che riporti gli obblighi assunti dallo stesso e il nominativo del Veterinario Aziendale.

E' fatto obbligo per gli allevamenti aderenti al PIANO ANABORAPI, per gli allevamenti alpeggianti, per tutte le aziende che vendono soggetti da riproduzione di qualsiasi età verso allevamenti da riproduzione, o che intendono partecipare a fiere/aste/mostre/mercati di aderire al presente Piano.

Negli allevamenti da riproduzione posti sul territorio della regione Piemonte è vietata l'introduzione di animali sieropositivi per IBR.

In caso di sospetto clinico di IBR è obbligatoria la segnalazione al SV da parte dell'allevatore e del veterinario aziendale.

5 CONTROLLI UFFICIALI

I controlli ufficiali vengono effettuati:

- a con prelievo di sangue sui soggetti di età superiore ai 12 mesi (attribuzione/riattribuzione qualifica) o 24 mesi (mantenimento qualifica) presenti negli allevamenti da riproduzione aderenti al Piano;

- b sui soggetti di età superiore ai 12 mesi presenti negli allevamenti da riproduzione carne che hanno aderito al piano di controllo per il sostegno accoppiato (piano ANABORAPI);
- c su un campione di latte di massa nelle aziende con almeno 20 bovini in lattazione, fino ad un massimo di 100 bovini, con tre prelievi / anno a intervalli non inferiori a tre mesi.

6. LIVELLO DI RISCHIO AZIENDALE PER IBR: CATEGORIZZAZIONE DELLE AZIENDE

Il livello di rischio degli allevamenti è determinato in base alla risultanza dell'attività di sorveglianza pregressa, al tasso di sieroprevalenza e ai fattori di rischio identificati dall'AC. Gli allevamenti da riproduzione sono così classificati:

ALTO RISCHIO

- aziende non aderenti;
- aziende aderenti con sieroprevalenza > al 10%;
- qualsiasi azienda considerata ad alto rischio dall'AC (es. frequenti movimentazioni, reinfezione, alpeggio o pascolo promiscuo, allevamento situato in zone ad alta densità zootecnica).

MEDIO RISCHIO

- aziende aderenti con sieroprevalenza ≤ al 10%;
- azienda negative;
- qualsiasi azienda considerata a medio rischio dall'AC.

BASSO RISCHIO

- aziende indenni con e senza capi vaccinati, fatto salvo fattori di rischio.

7. ACQUISIZIONE E MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA

Requisiti generali

- 1) nell'azienda non è stato segnalato all'AC alcun sospetto clinico di infezione da BoHV-1 negli ultimi 12 mesi;
- 2) sono stati introdotti nell'azienda bovini sottoposti a controllo sierologico nei 30 giorni precedenti la movimentazione secondo quanto previsto dal presente Piano.

TIPOLOGIA PRODUTTIVA	REQUISITI PER L'ACQUISIZIONE DELLE QUALIFICHE
riproduzione carne riproduzione latte (non sottoposte a controlli funzionali/raccolta dati in allevamento)	- due controlli sierologici in un intervallo compreso fra i 2 – 12 mesi per la ricerca di anticorpi su tutti i soggetti da riproduzione di età > 12 mesi, con esito favorevole: <ul style="list-style-type: none"> • negli allevamenti con capi vaccinati: ELISA Ac gE; • negli allevamenti senza capi vaccinati : ELISA Ac TOT
riproduzione latte (controlli funzionali/raccolta dati in allevamento)	– controllo semestrale su latte individuale mediante costituzione di pool di latte di massimo 40 bovine con esito favorevole. In caso di positività o dubbio di uno o più pool si procede al controllo sierologico individuale dei capi in lattazione che hanno contribuito al pool; – e contestualmente controllo sierologico sui tori e sulle femmine da riproduzione superiori a 12 mesi di età non sottoposte a controlli funzionali/raccolta dati

QUALIFICA ALLEVAMENTO E TIPOLOGIA PRODUTTIVA	REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELLE QUALIFICHE
INDENNE (con e senza capi vaccinati) riproduzione carne riproduzione latte : < 20 bovini lattazione > 100 bovini lattazione (non sottoposte a controlli funzionali/raccolta dati)	– Controllo sierologico annuale dei soggetti (da riproduzione) di età superiore a 24 mesi, con esito favorevole per la ricerca: <ul style="list-style-type: none"> • negli allevamenti indenni (con capi vaccinati) : ELISA Ac gE; • negli allevamenti indenni (senza capi vaccinati) : ELISA Ac TOT. <u>Negli allevamenti aderenti al piano ANABORAPI l'età diagnostica è 12 mesi</u>
INDENNE (con e senza capi vaccinati) riproduzione latte (> 20 bovini lattazione massimo 100 bovini)	- Tre controlli / anno a intervalli non inferiori a tre mesi su matrice latte di massa nelle aziende con almeno 20 bovini in lattazione massimo 100 bovini. <ul style="list-style-type: none"> – In caso di esito positivo o dubbio al controllo sul latte di massa, si procede al controllo sierologico individuale di tutti i capi di età superiore ai 24 mesi. – Controllo sierologico sui tori e sulle femmine da riproduzione superiori a 24 mesi di età non entrate in lattazione nell'anno.

<p>INDENNE</p> <p>(<u>con e senza capi vaccinati</u>)</p> <p>riproduzione latte</p> <p>> 100 bovini lattazione (controlli funzionali/raccolta dati)</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Controllo semestrale su latte individuale mediante costituzione di pool di latte di massimo 40 bovine con esito favorevole. In caso di positività o dubbio di uno o più pool, il prelievo del pool di latte si ripete entro un mese. In caso di esito positivo o dubbio al secondo controllo sul latte, si procede al controllo sierologico individuale dei capi in lattazione che hanno contribuito al pool. – Controllo sierologico sui tori e sulle femmine da riproduzione superiori a 24 mesi di età non sottoposte a controlli funzionali
---	--

8 SOSPENSIONE / REVOCA E RIATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA

La qualifica di azienda indenne (con e senza capi vaccinati) viene sospesa nei seguenti casi:

- sieropositività al controllo sierologico individuale \leq al 5%;
- esito positivo / dubbio su prelievo del latte di massa o pool di latte.

In caso di allevamento con sieroprevalenza \leq al 5% sia su controllo sierologico annuale, sia su controllo sierologico in seguito a positività al latte di massa, o 2 positività sul pool di latte, i capi sieropositivi devono essere sottoposti ad un nuovo controllo diagnostico tra i 21-28 giorni di distanza dal controllo precedente (riprova sospetti); in caso di esito favorevole la qualifica viene riattribuita senza ulteriori accertamenti diagnostici.

In caso di conferma della positività, la qualifica viene mantenuta se gli animali vengono allontanati movimentandoli verso allevamento da ingrasso o direttamente al macello entro 8 giorni successivi alla comunicazione di positività e l'esame sierologico su tutti i capi di età superiore ai 12 mesi, eseguito dopo 30 giorni dall'eliminazione dei soggetti positivi, dà esito negativo.

La qualifica di azienda indenne (con o senza capi vaccinati) viene revocata :

- mancato allontanamento dall'allevamento (entro 8 giorni) dei capi positivi alla riprova sospetti
- con riscontro di positività $>$ al 5% al controllo sierologico (reinfezione). In questo caso sarà effettuata un'indagine epidemiologica da parte dell' AC per identificare l'origine dell'infezione (ALL. II).

1 SORVEGLIANZA DIAGNOSTICA AZIENDE ADERENTI POSITIVE E “PIANO DI GESTIONE AZIENDALE IBR”.

Le aziende aderenti positive annualmente sono sottoposte a sorveglianza diagnostica:

- a aziende aderenti positive con sieropositività \leq 10%:** fino all'allontanamento di tutti i capi positivi, nelle aziende con sieropositività \leq al 10% deve essere effettuato un controllo a sondaggio statisticamente significativo dei soggetti di età $>$ 12 mesi con numerosità campionaria in grado di evidenziare una prevalenza del 10% con L.C. 95% (vedi **Tabella 1**):
- in caso di esito favorevole al controllo a sondaggio, o nessuna nuova positività negli allevamenti del Piano ANABORAPI, ai fini dell'attribuzione della qualifica in tempi brevi devono formalizzare un "Piano di gestione aziendale IBR", previa approvazione del SV, con l'allontanamento dei capi positivi in massimo 3 anni (un terzo dei capi positivi allontanati annualmente);
 - in caso di esito sfavorevole (una o più positività al controllo a sondaggio), sarà effettuata una sorveglianza diagnostica secondo quanto previsto al punto **9 b**);
- b aziende aderenti positive con sieropositività $>$ 10%:** viene eseguita una sorveglianza diagnostica annuale su 10 capi di età compresa tra i 12-24 mesi.

Nelle aziende positive aderenti al piano ANABORAPI il controllo deve essere effettuato su tutti i soggetti da riproduzione $>$ 12 mesi, incluso i positivi ai precedenti controlli.

10. AGGIORNAMENTO QUALIFICHE NELLE AZIENDE NON ADERENTI

Le aziende non aderenti che sono state sottoposte ad un primo controllo annuale a sondaggio statisticamente significativo dei soggetti di età $>$ 12 mesi con numerosità campionaria in grado di evidenziare una prevalenza del 10% con L.C. 95% (vedi **Tabella 1**):

- in caso di esito favorevole (nessuna sieropositività al controllo a sondaggio) e di adesione al piano da parte dell'allevatore, si eseguirà l'accertamento per l'ottenimento della qualifica come previsto dal punto **7**;
- in caso di esito sfavorevole (una o più positività al controllo a sondaggio) o di mancata adesione, l'azienda verrà mantenuta ad alto rischio e continuerà ad essere sottoposta a sorveglianza diagnostica annuale secondo quanto previsto al punto **9 b**).

11 MOVIMENTAZIONI E COMPRAVENDITE

I controlli sugli animali in compravendita destinati ad allevamenti, fiere, mostre e mercati nei quali sono detenuti capi da riproduzione devono essere eseguiti nei 30 giorni precedenti la movimentazione su tutte le bovine di età superiore ai 12 mesi e su tutti i maschi di qualsiasi età adibiti ad attività riproduttiva.

Qualora l'allevatore decidesse di adibire alla riproduzione vitelli maschi introdotti senza prova IBR, essi dovranno comunque essere testati nell'azienda a destino prima dell'attività di monta.

Le aziende da riproduzione non aderenti non possono movimentare animali di qualsiasi età verso altri allevamenti da riproduzione o partecipare a fiere/aste/mostre/mercati.

Per i bovini da riproduzione introdotti in fiere, mercati ed esposizioni deve essere garantita la separazione in base alla qualifica sanitaria dell'allevamento di provenienza.

I capi da riproduzione di età superiore a 12 mesi di provenienza da altre regioni, non scortati da certificazione sanitaria riportante:

- i la provenienza da territorio Indenne da IBR;
oppure
- ii la negatività ad una prova sierologica effettuata nei 30 giorni precedenti la spedizione, devono essere mantenuti separati e sottoposti ad accertamento sierologico per IBR.

I bovini da riproduzione che transitano per una stalla di sosta, se di età superiore a 12 mesi e non provenienti da territori indenni, se destinati ad allevamenti della Regione Piemonte dovranno essere sottoposti a test sierologico per IBR, con esito favorevole, all'arrivo presso la stalla di sosta prima del successivo spostamento verso l'allevamento di destino. L'effettuazione del test non sarà necessaria qualora sia certificato l'esito favorevole del test per IBR sui capi.

L'esito favorevole della prova per IBR dei capi in compravendita dovrà essere certificato dal Servizio Veterinario dell'ASL sul modello 4 informatizzato, oppure attestato con il rilascio al richiedente della copia della stampa del modello 2/33.

12 PROFILASSI VACCINALE

La profilassi vaccinale è **obbligatoria** nei seguenti casi:

- 1) aziende aderenti con reinfezioni (positività >5% al controllo sierologico);
- 2) aziende aderenti con più di un soggetto positivo al controllo a sondaggio effettuato secondo la Tabella 1; (punto 9 lett.a);
- 3) aziende aderenti con sieropositività >10%, con nuove positività al controllo dei 10 capi (punto 9 lett.b);
- 4) aziende aderenti Piano Anaborapi con nuove positività (positività >5% al controllo);
- 5) per tutti i capi degli allevamenti positivi che praticano l'alpeggio, eseguita nel periodo compreso tra 15 e 60 giorni prima della monticazione.

Nelle aziende aderenti con sieroprevalenza superiore al 10% con controllo a sondaggio favorevole l'applicazione della profilassi vaccinale viene valutata con il SV.

L'obbligo della profilassi vaccinale deve essere notificata dal SV in tempi brevi utilizzando il relativo modulo di seguito riportato.

Il protocollo vaccinale (vedi modulo di seguito riportato) deve essere approvato dal Servizio

Veterinario di Sanità Animale ed eseguito sotto la responsabilità Veterinario Libero Professionista aziendale.

Negli allevamenti aderenti al piano e in quelli sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie è vietata la vaccinazione con **vaccini a virus intero**.

13 REGISTRAZIONI

Le qualifiche sanitarie previste in ARVET vengono così modificate:

azienda ufficialmente indenne -----→ azienda indenne senza capi vaccinati;

azienda indenne -----→ indenne con capi vaccinati;

azienda negativa -----→ azienda negativa senza capi vaccinati;

azienda negativa vaccinata delete -----→ azienda negativa con capi vaccinati;

azienda positiva reinfezione-----→ azienda con sieroconversione > 5% sui capi provati;

14 COSTI

I controlli diagnostici e gli esami di laboratorio negli allevamenti aderenti non prevedono costi per l'allevatore, con l'esclusione dei controlli per il Piano ANABORAPI.

I controlli per il Piano ANABORAPI prevedono i seguenti costi:

- a allevamenti in possesso di qualifica, negativi o positivi ma nei quali non sono più presenti soggetti sieropositivi: nessun costo per l'allevatore per il prelievo, costo di un euro a capo a favore dell'IZS per l'esame diagnostico;
- b allevamenti positivi: pagamento da parte dell'allevatore del prelievo (tariffa A009, 7,50 € per il primo capo + 2,50 € per i successivi) e pagamento di un euro a favore dell'IZS per capo sottoposto a controllo.

COMPRAVENDITA:

- a allevamento positivo e negativo: (tariffa A009, 7,50 € per il primo capo + 2,50 € per i successivi);
- b allevamento a basso rischio (aziende indenni con e senza capi vaccinati): gratuito.

15 COMPETENZE

Le attività di controllo conseguenti all'adesione al piano sono svolte direttamente dai Servizi Veterinari ASL o, sotto la loro responsabilità, da un Veterinario Aziendale o di fiducia dell'allevatore autorizzato ad inserire i campionamenti su ARVET, esclusivamente nei seguenti casi:

- Mantenimento della qualifica;
- Laddove i prelievi non coincidano con quelli effettuati per le profilassi obbligatorie.

I prelievi su campioni di latte possono essere effettuati anche da operatori dei Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria (PMPPV) o, per le aziende aderenti ai programmi di controllo funzionale, dai tecnici della Associazione Regionale Allevatori o di Categoria, opportunamente formati ed autorizzati dalle AA.SS.LL. competenti.

Gli accertamenti diagnostici vengono effettuati dall'Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, che esercita altresì la funzione di osservatorio epidemiologico sull'andamento del Piano regionale e di promozione e sostegno al miglioramento sanitario degli allevamenti bovini piemontesi.

CHE COSA	ESEGUITO DA CHI	CHI PAGA
Prelievi in ambito Piano Regionale IBR campioni di latte	Incaricato da Ente selezionatore PMPPV	ASS.TO AGRICOLTURA FSR
esami Elisa latte di massa	IZS	FSR
Prelievi in ambito Piano Regionale IBR per az. Indenni (con e senza capi vaccinati) non aderenti piano ANABORAPI	Serv. Veterinari ASL o Veterinario di fiducia dell'allevatore autorizzato ASL	FSR (riparto ASL in caso di prelievo effettuato da vet ASL)
esami Elisa Ac_tot e Elisa Ac_gE	IZS	FSR
Prelievi in ambito Piano Regionale IBR per az. Indenni (con o senza capi vaccinati) negative, negative vaccinate delecto aderenti piano ANABORAPI	Serv. Veterinari ASL o Veterinario di fiducia dell'allevatore autorizzato ASL	FSR (riparto ASL in caso di prelievo effettuato da vet ASL)
ESAMI	IZS	ALLEVATORI (1€)
Prelievi Piano ANABORAPI (az. positive o senza qualifica)	Serv. Veterinari ASL o Veterinario di fiducia dell'allevatore autorizzato ASL	ALLEVATORI (su base tariffario regionale in caso di prelievo effettuato da vet ASL)
ESAMI	IZS	ALLEVATORI (1€)

Tab.1: Numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 10% con un livello di confidenza del 95%

N° capi da riproduzione > 12 mesi	N° capi da prelevare
FINO A 10 TUTTI	tutti
11	10
12	11
13-14	12
15-16	13
17-18	14
19-20	15
21-23	16
24-26	17
27-19	18
30-34	19
35-39	20
40-46	21
47-55	22
56-67	23
68-85	24
86-113	25
114-163	26
164-282	27
283-917	28
≥ 918	29

COMUNICAZIONE OBBLIGO VACCINALE PER RINOTRACHEITE INFETTIVA BOVINA (IBR)

Il sottoscritto _____ in data _____ si è presentato/ presso
Allevamento _____ Cod. Aziendale _____
Proprietario _____ Detentore _____
Indirizzo _____ Comune _____.

Accertando che la situazione aziendale per IBR dopo il controllo annuale
eseguito in data _____ risulta essere una dei seguenti casi:

- Sieroprevalenza superiore al 5% dei capi testati in caso di allevamento Negativo o Indenne;
- Più di un capo positivo al controllo a sondaggio statisticamente significativo (max 29 capi) in allevamenti con sieroprevalenza < 10%;
- Più di un capo positivo al controllo a sondaggio (10 capi) in allevamenti con sieroprevalenza >10%;
- Nuove positività nelle Aziende Positive aderenti al Piano IBR ANABORAPI;

SI DISPONE

Ai sensi del capitolo 12 dell'Allegato A della D.G.R. _____ del _____, l'obbligo della profilassi vaccinale per IBR (vaccino delecto) secondo un piano vaccinale che comprenda tutti i capi dell'allevamento in età vaccinale, concordato con il veterinario aziendale ed approvato dal Servizio Veterinario dell'ASL.

Si prescrive inoltre che qualunque spostamento di capi da riproduzione per vendita – esposizione – alpeggio o qualsiasi altra situazione di promiscuità con altri allevamenti da riproduzione sia subordinato alla preventiva vaccinazione dei capi da movimentare.

Luogo _____ data _____

Il Proprietario/Detentore

Il Veterinario Ufficiale

PROTOCOLLO VACCINALE RINOTRACHEITE INFETTIVA BOVINA (IBR)

Azienda agricola: _____

Via: _____ Comune: _____

cod.Allevamento: _____

Tel cell. _____

Veterinario Aziendale Dr. _____

Cell. _____.

Vaccino: nome commerciale	Tempi di somministrazione (annuale/semestrale/altro)	Età* inizio somministrazione	Data ultima somministrazione

*** si ricorda che obbligo di vaccinazione deve interessare tutti i capi dell'allevamento**

Luogo _____ data _____

Firma Veterinario Aziendale:

Data _____ Firma Veterinario ASL _____